

REPUBBLICA ITALIANA

AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

BERGAMO – LECCO –SONDRIO

Sede Legale: Via Mazzini n. 32/a – 24128 Bergamo

Repertorio n. 172

CONTRATTO D'APPALTO

PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA AL

MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA SISMICA ED

ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO DI

PROPRIETA' ALER BG LC SO SITO IN COMUNE DI BERGAMO

VIA G.B. MORONI 307-319 identificato con ID 3356417

nell'ambito del Programma "SICURO, VERDE E SOCIALE:

RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA"

(art. 1 co. 2 lett. c punto 13 del D.L. n. 59/2021 e s.m.i.) -

D.G.R. XI/5355 del 11/10/2021 di cui al FONDO

COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E

RESILIENZA. Intervento finanziato dall'Unione Europea -

NextGenerationEU.

CUP B19J21022990006 – CIG 9557502C25

L'anno duemilaventitre il giorno 21 (ventuno) del mese di

giugno presso l'AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA

RESIDENZIALE di Bergamo – Lecco – Sondrio, avanti a me

dr.ssa Mariagrazia Maffoni, Ufficiale Rogante, a ciò autorizzato

nell'interesse dell'Azienda con Determina del Direttore

Generale n. 21 in data 06.02.2015, sono comparsi i signori:

a) Diomira Caterina Ida Cretti nata il OMISSIS a OMISSIS C.F. OMISSIS, nella sua qualità di Direttore Generale dell'AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI BERGAMO - LECCO - SONDRIO, con sede in BERGAMO Via Mazzini n. 32a, partita IVA 00225430164, di seguito denominata «Stazione Appaltante», ivi domiciliato per la carica, che agisce ai sensi dello Statuto approvato dalla Giunta Regionale con delibera N° X/3912, nella seduta del 24.07.2015;

b) Massimiliano Edossi, nato il OMISSIS a OMISSIS ed ivi residente in Via OMISSIS, C.F. OMISSIS, nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa EDILCO S.R.L. EDILIZIA COORDINATA, con sede in Piazza IV Novembre n. 4 - 20124 MILANO (MI) - C.F e P. IVA 10753650018 regolarmente costituitosi nonché provvisto di Mandato Collettivo Speciale con Rappresentanza del RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI OPERATORI ECONOMICI (di seguito RTI) EDILCO S.R.L. EDILIZIA COORDINATA (Mandataria), con sede in Piazza IV Novembre n. 4 - 20124 MILANO (MI) - C.F e P. IVA 10753650018 e DUSSMANN SERVICE S.R.L. (Mandante) con sede in Via San Gregorio n. 55 - 20124 MILANO (MI) - C.F e P. IVA 00124140211, assunto per scrittura privata autenticata dal Notaio dott. Luigi Raffaele D'Agostino, con studio in Via Roma n. 67 - 25049 ISEO (BS), in data 19.04.2023 Rep. N. 30891, che agisce quale impresa appaltatrice mandataria, di

seguito nel presente atto denominato "Appaltatore";

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io
Ufficiale Rogante sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei
requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il
mio consenso.

PREMESSO

- che in seguito a procedura ristretta, le cui risultanze sono
state approvate con provvedimento assunto da INVITALIA, in
qualità di Centrale di Committenza, prot. n. 0094208 del
29.03.2023, di cui ALER ha preso atto con Determinazione
ALER BG-LC-SO del DG n. 242 in data 07.04.2023, l'appalto
per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori
dell'intervento in oggetto è stato aggiudicato al
Raggruppamento Temporaneo di Imprese:

- EDILCO S.R.L. EDILIZIA COORDINATA (Mandataria), con
sede in Piazza IV Novembre n. 4 - 20124 MILANO (MI) - C.F e
P. IVA 10753650018

- DUSSMANN SERVICE S.R.L. (Mandante) con sede in Via San
Gregorio n. 55 - 20124 MILANO (MI) - C.F e P. IVA
00124140211

- AEGIS S.R.L. CANTARELLI & PARTNERS (Progettisti Indicati)
con sede in Via Rodi n. 61 - 25124 BRESCIA (BS) - C.F e P.
IVA 03175310980

con un punteggio complessivo di 57,287 punti e per l'offerta

sconto del 2,90% sull'importo soggetto a ribasso pari ad € 6.705.765,40 e pertanto per un importo di € 6.511.298,20 per l'attività di progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori, oltre ad € 691.571,17 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto maggiorato dell'IVA di legge;

- che è stata accertata, in capo all'Aggiudicataria, la sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 80 e seguenti del Codice dei Contratti;

- che è stata prodotta dall'Appaltatore la dichiarazione prevista dall'art. 1 del DPCM 11.05.1991 n. 187;

- che con verbale sottoscritto in data 27.04.2023, stanti le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate, volte al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal PNC, è stato disposto l'avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 76 del 2020 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge n. 120 del 2020 e successivamente modificato dall'articolo 51, comma 1, lett. f), della legge n. 108 del 2021, relativamente alle prestazioni da eseguire immediatamente;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti come sopra individuate stipulano il presente contratto:

1) Conferimento di appalto: la Stazione Appaltante affida la PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA AL
MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA SISMICA ED
ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO DI
PROPRIETA' ALER BG LC SO SITO IN COMUNE DI BERGAMO
VIA G.B. MORONI 307-319 DELL'INTERVENTO IDENTIFICATO
CON ID 3356417 NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA "SICURO,
VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA" - D.G.R. XI/5355 del 11/10/2021 -
CUP B19J21022990006 - CIG 9557502C25, al
Raggruppamento Temporaneo di Imprese EDILCO S.R.L.
EDILIZIA COORDINATA (Mandatara), con sede in Piazza IV
Novembre n. 4 - 20124 MILANO (MI) - C.F e P. IVA
10753650018 e DUSSMANN SERVICE S.R.L. (Mandante) con
sede in Via San Gregorio n. 55 - 20124 MILANO (MI) - C.F e
P. IVA 00124140211, per la quale il legale rappresentante
accetta e stipula, senza riserva alcuna, di eseguire la
progettazione esecutiva ed i lavori alle condizioni, nessuna
esclusa, indicate negli articoli seguenti e nei documenti
costituenti parte integrante e sostanziale del presente
contratto, ancorché non materialmente allegati e
precisamente:

a) Atto costitutivo di Raggruppamento temporaneo di operatori
economici, assunto per scrittura privata autenticata dal Notaio
dott. Luigi Raffaele D'Agostino in data 19.04.2023 Rep. N.
30891;

b) il Capitolato Speciale d'Appalto - Parti I e II;

c) il Progetto Definitivo posto a base d'appalto, corredato dal relativo elenco;

d) i seguenti elenchi prezzi ufficiali:

- Prezziario Regione Lombardia delle Opere Pubbliche - Aggiornamento Straordinario 2022, approvato con DGR XI/6764 del 25/07/2022;

- Listino DEI - Prezzi Informativi dell'edilizia - Nuove costruzioni 1° Semestre 2022;

- Listino DEI - Prezzi Informativi degli impianti elettrici e speciali 1° Semestre 2022;

- Listino DEI - Prezzi Impianti Tecnologici 1° Semestre 2022;

- Elenco Misure per la sicurezza anti COVID-19 nei cantieri pubblici - addendum al Prezziario regionale delle opere pubbliche di Regione Lombardia approvato con Deliberazione n° XI/3277 del 23/06/2020;

e) l'elenco e le analisi dei nuovi prezzi;

f) il cronoprogramma di progetto;

g) il Piano di Sicurezza e Coordinamento, predisposto ai sensi dell'art. 100 e dell'allegato XV p.to 2 del D.Lgs. 81/2008;

h) il Piano Operativo di Sicurezza, ai sensi dell'art. 89 c. 1 lett. h e dell'allegato XV p.to 3 del D.Lgs. 81/2008;

i) le Polizze di garanzia;

j) l'Offerta Economica;

k) l'Offerta Tecnica;

l) la Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi;

m) la Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH);

n) il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali - DGR XI/1751 del 17/06/2019;

o) il codice etico di ALER BG-LC-SO scaricabile gratuitamente al seguente link: <http://www.aler-bg-lc-so.it/chisiamo/codice-etico/>.

L'Appaltatore dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni previste nel contratto, nel capitolato, nel progetto posto a base d'appalto e in tutti gli altri documenti, che del contratto fanno parte integrante, hanno carattere di essenzialità. La sottoscrizione del presente contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto a base d'appalto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. Tutti i suddetti documenti, visionati ed integralmente accettati dalle parti, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati. Detti documenti risultano pubblicati sulla piattaforma InGaTe Invitalia Gare Telematiche con Codice Bando di Gara

"tender 553", sezione "Allegati dell'Avviso", e archiviati nel fascicolo di gara conservato presso l'Ufficio Appalti.

2) Contratto: il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. Tutte le pattuizioni contenute nel presente contratto e suoi allegati sono di pari valore legale e si dichiarano tra loro correlative ed inscindibili. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto e suoi allegati, le parti si rimettono alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di OO.PP., per quanto non siano in contrasto con i patti contrattuali, salva la prevalenza delle norme inderogabili.

3) Responsabilità dell'appaltatore e obblighi specifici:

Nel rinviare a quanto più compiutamente stabilito in merito dal Capitolato Speciale d'Appalto si precisa in questa sede quanto di seguito esposto:

a. Obblighi specifici relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH):

1. L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Contratto, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici, quali il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.

b. Obblighi specifici relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità:

1. Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50) o nel caso in cui, durante la vigenza del presente Contratto giunga ad avere un tale numero di dipendenti, l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la relazione di cui all'articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021 (i.e. la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti

pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC.

2. Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) o nel caso in cui, durante la vigenza del presente Contratto giunga ad avere un tale numero di dipendenti, l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la documentazione di cui all'articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021 (i.e. (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

3. L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del Contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, l'Appaltatore, ai sensi di quanto indicato nel Disciplinare di gara, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali,

sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 15% (quindici per cento) delle nuove assunzioni destinata all'occupazione femminile e almeno al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni destinata all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione).

c. Obblighi specifici relativi al rispetto di obblighi in materia contabile:

1. L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che potranno essere adottati dalla Stazione Appaltante. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al Piano per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse finanziarie.

d. Obblighi specifici del PNC relativi alla comprova del conseguimento di obiettivi:

1. La Stazione Appaltante potrà richiedere all'Appaltatore di

comprovare il conseguimento degli obiettivi associati al Piano con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente.

2. È riconosciuta alla Stazione Appaltante (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNC) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

Per l'esecuzione dei lavori in appalto integrato oggetto del presente Contratto, l'Appaltatore è tenuto a presentare - assumendone i relativi rischi - un'ideale organizzazione d'impresa avente una capacità prestazionale comunque efficacemente dimensionata a far fronte, con esattezza e regolarità, al Contratto allo stesso affidato, nel rispetto dei risultati e requisiti, anche in materia di qualità richiesti.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dall'inadempimento o ritardato adempimento delle attività, quali la perdita del finanziamento assegnato per mancato rispetto dei vincoli temporali assunti.

4) Cauzione: la cauzione definitiva dell'importo di € 288.114,78 è stata costituita mediante polizza fideiussoria n. 01.000062139 in data 20.04.2023 rilasciata da S2C S.P.A. alle condizioni previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche

parziale, ai sensi del presente contratto.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

5) Obblighi assicurativi: ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e nel rispetto di quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto – parte I, l'Appaltatore:

a. ha consegnato polizza assicurativa n° IT00025180EO23A, rilasciata da XL Insurance Company SE per le opere oggetto del contratto, a copertura della responsabilità civile professionale del progettista per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di progettazione e delle attività a essa connesse, ivi compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo.

b. ha consegnato proposta di polizza assicurativa n° 14650614 in data 04.05.2023 rilasciata da AXA ASSICURAZIONI S.P.A. (con impegno di attivazione 10 giorni naturali e consecutivi prima della consegna dei lavori) per le opere oggetto del contratto, a copertura dei danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere (anche preesistenti) verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, nonché della responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT), qualsiasi siano, nel corso dell'esecuzione dei lavori, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

c. con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a rilasciare polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, che comprenda anche la responsabilità civile per danni cagionati a terzi.

6) Importo del contratto: il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi degli artt. 3 comma 1 lett. dddd) e 59 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016 nonché dell'art. 43 comma 6 del D.P.R. 207/2010. L'importo contrattuale è pari a € 7.202.869,37 di cui:

- € 6.511.298,20 per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori;

- € 691.571,17 per costi di sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso.

7) Tempo utile per la progettazione esecutiva, penali, approvazione del progetto esecutivo: Nel rispetto delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto - parte I, l'Appaltatore dovrà eseguire ed ultimare la progettazione esecutiva entro e non oltre 35 (trentacinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal verbale che ha ordinato l'inizio di detta attività, sottoscritto in data 27.04.2023. I termini di adempimento si intendono sempre essenziali e perentori,

anche ai fini della valutazione dell'inadempimento dell'Appaltatore. Fatto salvo quanto previsto in tema di risoluzione del contratto per grave inadempimento, in caso di mancato rispetto di detto termine troveranno applicazione le penali di cui al capitolato speciale d'appalto – parte I.

Conformemente alle disposizioni dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del capitolato speciale d'appalto – parte I, il progetto esecutivo è soggetto a verifica preventiva.

A conclusione con esito positivo dell'attività di verifica, la stazione appaltante procederà all'approvazione del progetto esecutivo. Qualora il progetto esecutivo non sia meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'appaltatore medesimo ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

8) Revisione prezzi: Si applica quanto previsto dall'art. 29 del D.L. 4/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. 25/2022, e dall'art. 26 del D.L. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. 91/2022, ove applicabili ratione temporis, ovvero la disciplina generale di cui al D.Lgs. 50/2016.

9) Condotta dell'attività di progettazione esecutiva e dei lavori: La progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori devono essere sempre effettuate secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. Trova sempre

applicazione l'art. 1374 del codice civile. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine della progettazione e del cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La Stazione Appaltante ha il diritto di esigere il cambiamento anche reiterato del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore qualora ricorrano giustificati motivi. L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti.

10) Anticipazione: sul valore del contratto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori alle condizioni previsti dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

11) Pagamenti: i pagamenti a favore dell'Appaltatore

saranno effettuati alle condizioni e nella misura fissate dal CAPO 6. DISCIPLINA ECONOMICA del Capitolato Speciale d'Appalto – parte I. Ai sensi dell'art. 59 co. 1 - quater del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e nel rispetto di quanto disciplinato dal capitolato speciale d'appalto – parte I, il corrispettivo contrattuale per l'attività di progettazione esecutiva sarà riconosciuto come segue:

- l'80% all'approvazione del progetto esecutivo da parte della Stazione Appaltante, a seguito dell'ottenimento del Verbale Conclusivo di Verifica con esito positivo;

- il 20% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Qualora il progetto esecutivo non sia meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'appaltatore medesimo ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, in tal caso, nulla è dovuto all'appaltatore per le spese sostenute per la progettazione esecutiva. In fase di esecuzione dei lavori, all'Appaltatore saranno corrisposti, in corso d'opera, pagamenti sulla base di Stati Avanzamento Lavori emessi con le modalità, i termini ed alle condizioni previsti dal capitolato speciale d'appalto – parte I e dal D.M. n. 49/2018 e s.m.i. Il pagamento della rata di saldo avverrà con le modalità, i termini ed alle condizioni previsti dal capitolato speciale d'appalto – parte I e dal D.M. n. 49/2018 e s.m.i.

Il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettive dei

lavori eseguiti. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del Codice fatto salvo quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto - parte I. L'appaltatore, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione del presente contratto, anche nei confronti degli eventuali subappaltatori o subcontraenti. Il mancato rispetto dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. comporta la nullità assoluta del contratto. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

I dati relativi agli estremi bancari identificativi dei conti correnti dedicati dall'Appaltatore nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti sono di seguito riportati:

EDILCO S.R.L. EDILIZIA COORDINATA (Mandataria)

ISTITUTO BANCARIO: OMISSIS

IBAN: OMISSIS

Massimiliano Edossi, nato a OMISSIS il OMISSIS, C.F. OMISSIS.

DUSSMANN SERVICE S.R.L. (Mandante)

ISTITUTO BANCARIO: OMISSIS

IBAN: OMISSIS

Renato Spotti, nato a OMISSIS il OMISSIS, C.F. OMISSIS;

Andrea Belforti, nato a OMISSIS il OMISSIS, C.F. OMISSIS;

Alessandro Bianchi, nato a OMISSIS il OMISSIS, C.F. OMISSIS;

Santina Giudici, nata a OMISSIS il OMISSIS, C.F. OMISSIS;

Oscar Ivano Maria Pappalardo, nato a OMISSIS il OMISSIS,
C.F. OMISSIS.

L'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni, qualsivoglia variazione.

La fattura elettronica deve ricomprendere, nel campo 1.1.4

"codice destinatario" il codice Y4BPW68 - UOG di BERGAMO,

destinataria della fattura. La fattura o la documentazione

fiscale per il pagamento, intestata all'Aler di Bergamo-Lecco-

Sondrio, dovrà obbligatoriamente riportare l'oggetto del

contratto, il CIG della procedura, il CUP del progetto, l'ID

3356417 nell'ambito del Programma "SICURO, VERDE E

SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE

PUBBLICA" (art. 1 co. 2 lett. c punto 13 del D.L. n. 59/2021 e

s.m.i.) - D.G.R. XI/5355 del 11/10/2021 di cui al FONDO

COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E

RESILIENZA e il periodo di riferimento delle attività fatturate.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati

sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola

sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante, nonché tutte le informazioni di cui sopra.

12) Tempi di esecuzione dei lavori: il limite massimo per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto e per consegnare l'opera a regola d'arte in perfetta condizione d'uso è fissato in n. 784 (settecentottantaquattro) giorni naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna degli stessi, salvo diversa tempistica offerta in sede di gara. Gli interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto delle modalità previste dal capitolato speciale d'appalto. I termini di adempimento si intendono sempre essenziali e perentori, anche ai fini della valutazione dell'inadempimento dell'Appaltatore.

Collaudo: il certificato di collaudo provvisorio dovrà essere emesso entro e non oltre sei mesi dal certificato di ultimazione dei lavori. Le operazioni di collaudo e il relativo certificato sono disciplinati dalle modalità indicate dal capitolato speciale d'appalto e dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al d.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del Codice. Il certificato di collaudo assume carattere definitivo decorso due anni dall'emissione dello stesso. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Qualora durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all'art. 227 co. 2 del

D.P.R. n.207/2010 s.m.i., l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire tutti i lavori che il collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato. Nell'ipotesi prevista dal co. dell'art. 227 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i., l'organo di collaudo determinerà nell'emissione del certificato la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'Appaltatore, salvo il maggior onere che rimane comunque a carico dell'Appaltatore.

13) Penale per ritardata ultimazione dei lavori e danni:

fatte salve le condizioni per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, in caso di ritardo nell'esecuzione o nell'ultimazione dei lavori, verranno applicate le penali previste dal capitolato speciale d'appalto - parte I. L'importo delle penali sarà pienamente cumulabile con tutti i danni specifici derivanti dal ritardo o di altra natura che la Stazione Appaltante avrà subito a causa del comportamento dell'Appaltatore e non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. L'intervento è finanziato con fondi riconducibili al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). I ritardi dei termini per la progettazione esecutiva, di avvio ed ultimazione dei lavori, confermati nella formulazione del Programma Esecutivo, può determinare la revoca dei finanziamenti, con i danni economici che ne derivano. Pertanto, qualora l'Appaltatore sia responsabile dei ritardi che hanno determinato

il decadimento del finanziamento, detti danni economici verranno ripetuti all'appaltatore per grave inadempimento contrattuale.

14) Premio di accelerazione: ai sensi dell'art. 50 co. 4 del D.L. n. 77/2021 e s.m.i., qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine indicato nel contratto, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della SA del certificato di collaudo, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo delle penali riportato nel capitolato speciale d'appalto – parte I, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce Imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

15) Varianti: al di fuori delle migliorie tecniche offerte in gara dall'Appaltatore, nel progetto esecutivo non possono essere introdotte variazioni e/o addizioni al progetto definitivo, se non espressamente richieste e/o preventivamente approvate dagli organi competenti della stazione appaltante. Parimenti, in fase di esecuzione non possono essere introdotte varianti e/o modifiche alle opere come risultanti dal progetto esecutivo approvato, se non espressamente disposte dal Direttore Lavori e preventivamente approvate dagli organi competenti della stazione appaltante. Le varianti possono essere ammesse esclusivamente qualora ricorrano i presupposti previsti dall'art.

106 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del D.M. 49/2018, con le specifiche e le modalità riportate nel capitolato speciale d'appalto – parte I. Le varianti comprenderanno, ove ritenuto necessario dal CSE, l'adeguamento del PSC, con il conseguente adempimento a cura dell'appaltatore di adeguamento del suo POS e di quello di eventuali subcontraenti interessati dalle opere in variante.

16) Sospensione e ripresa dei lavori: la sospensione e la ripresa dei lavori sono disciplinate dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 – fatte salve le deroghe previste dall'art. 5 della Legge n. 120/2020 ove ne sussistano i presupposti - con le modalità dettagliate nel capitolato speciale d'appalto – parte I.

17) Proroghe: Qualora l'Appaltatore non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati per causa ad esso non imputabile, può chiedere, con domanda motivata, una proroga, che potrà essere concessa se ritenuta giustificata e purché la domanda arrivi con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. Per le modalità si rimanda a quanto specificatamente disciplinato nel capitolato speciale d'appalto – parte I.

18) Divieto di cessione del contratto e Subappalto: Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio i lavori compresi nel contratto. È consentito il subappalto nei

limiti di quanto disposto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dal capitolato speciale d'appalto – parte I, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Appaltatore in sede di Offerta. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore, qualora conceda opere in subappalto non autorizzate, è passibile di sanzione penale ai sensi dell'art. 21 della legge n. 646/1982 e s.m.i., mentre è in facoltà della Stazione Appaltante disporre la risoluzione del contratto. Si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal D.L. n. 77/2021 relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do Not Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021, come indicati, nel presente atto. A tal fine, si specifica che il

subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui all'articolo 3 del presente Contratto; nonché

- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al Decreto 23 giugno 2022 recante i "Criteri ambientali minimi (CAM) per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizia".

La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente gli importi autorizzati in subappalto:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Si dà atto che in sede di gara l'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le opere relative alle categorie OG1 ed OG11 nei limiti di legge.

19) Contratti collettivi di lavoro ed obblighi previdenziali: l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme vigenti o che verranno emanate nel corso di validità del presente contratto d'appalto in materia di contrattazione collettiva, di utilizzo della manodopera, di

assicurazioni sociali e di previdenza sociale. Al personale impiegato nei lavori è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto. L'Appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applica quanto previsto dall'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, si applica quanto previsto dal comma 6 dello stesso art. 30. In ogni caso resta ferma la facoltà per la Stazione Appaltante di attivare tutti gli istituti contrattuali e normativi a tutela degli interessi di cui al presente articolo, ivi comprese le garanzie cauzionali. L'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni in caso di applicazione di quanto disposto dai sopra richiamati commi 5 e 6 dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016.

20) Norme di sicurezza: i lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di quanto previsto dai piani di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e di tutte le norme vigenti o che verranno emanate nel corso di validità del presente contratto d'appalto in materia di sicurezza, di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione delle sopra citate norme. Le gravi o ripetute violazioni delle norme contenute nei piani di sicurezza, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione avrà la facoltà di compiere a campione accertamenti dell'identità personale degli operai presenti in cantiere ed ordinare l'immediato allontanamento di coloro che risultino estranei. Analoga facoltà sussisterà comunque anche in capo al Direttore dei Lavori.

21) Controversie: per le controversie sorte fra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, che non siano state risolte in via amministrativa nei casi previsti dalla legge, è esclusa la competenza arbitrale. Per dette controversie potrà essere adita la magistratura ordinaria, con competenza esclusiva del Foro di Bergamo.

22) Risoluzione del contratto, Clausola risolutiva espressa: rimane salva la facoltà per la Stazione Appaltante di risolvere autoritativamente ed unilateralmente il contratto

per gravi violazioni dello stesso ed in genere in tutte le ipotesi contemplate dalla normativa vigente, anche regolamentare.

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata o posta elettronica certificata con messa in mora di 15 giorni, nei casi esplicitati nel capitolato speciale d'appalto – parte I e nella normativa vigente.

23) Recesso: si richiama quanto previsto all'art. 109 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

24) Obblighi dell'appaltatore: L'appalto viene concesso dalla Stazione Appaltante ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena ed assoluta delle condizioni, degli obblighi e delle modalità previste nei seguenti documenti:

- Capitolato speciale d'appalto;
- documenti di gara;
- progetto definitivo a base d'appalto;
- offerte tecnica ed economica, rese in sede di gara dall'Appaltatore.

25) Trattamento dei dati personali: L'Appaltatore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui Regolamento Europeo sulla protezione dei dati GDPR 679/2016.

26) Imposte e tasse: tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, sono a carico dell'Appaltatore senza rivalsa. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno

della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante. Tutti gli importi citati nel presente contratto e nell'allegato capitolato speciale si intendono IVA esclusa.

27) Clausola T&T per la trasparenza e la tracciabilità:

ALER è tenuta all'osservanza delle "Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 e aggiornate con D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022 della regione Lombardia. A tal fine l'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e dalle "Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 e aggiornate con D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione sono pubblicati per un periodo di 5 anni decorrenti dal primo gennaio successivo al caricamento in

piattaforma, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 33/2013, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, ovvero fino alla conclusione del contratto principale. Decorso il periodo di pubblicazione i dati saranno integralmente rimossi e non conservati, salvo la eventuale conservazione per fini statistici e di ricerca, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali. La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l'Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella "norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità" adottata in virtù delle "Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 e aggiornate con D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022 con ogni effetto ai fini dell'adempimento contrattuale, dei pagamenti e della risoluzione, fermo restando la penale di euro 1.000,00 a carico dell'affidatario. ALER, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010, verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T-Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente

articolo costituisce violazione del contratto con ogni effetto conseguente ai sensi di legge e del contratto medesimo, anche in termini di risoluzione di diritto, fermo restando la penale di euro 1.000,00 a carico dell'affidatario.

28) Disposizioni finali: per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alle normative del Codice Civile, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed alle norme di legge applicabili. L'operatore economico è tenuto a rispettare i principi e le prassi operative definite nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) di ALER, nonché ad adottare, per quanto di sua competenza, procedure aziendali e a tenere comportamenti atti a prevenire la commissione o anche soltanto la tentata commissione di tutte le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. L'inadempimento di tali obblighi darà ad ALER il diritto di sospendere l'esecuzione del contratto, nonché di recedere unilateralmente dallo stesso o di considerarlo comunque risolto, fermo restando il dovere dell'operatore economico di risarcire ogni danno conseguente al suo operato non conforme alle prescrizioni della normativa vigente, nonché del MOG e del Codice Etico di ALER. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si rimanda al capitolato speciale di appalto.

Il presente atto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, con

me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell'art. 1 lettera s) del D.Lgs. n. 82/2005.

ALER DI BERGAMO - LECCO - SONDRIO nella persona di Diomira Caterina Ida Cretti

L'APPALTATORE RTI EDILCO S.R.L. EDILIZIA COORDINATA (Capogruppo Mandataria) e DUSSMANN SERVICE S.R.L. (Mandante) nella persona di Massimiliano Edossi

L'UFFICIALE ROGANTE Mariagrazia Maffoni

Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.